



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

"ALESSANDRO DI MEO"

Volturara I. – Montemarano - Castelvetero sul Calore  
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado  
Viale Rimembranza – 83050 Volturara I.-Tel: 0825 984062 fax 0825 1882532—  
C.F. 80013000643—C.M.: AVIC81000R  
avic81000r@istruzione.it—avic81000r@pec.istruzione.it - www.icvolturara.gov.it

Prot.n. 4930/A7c

del 27/10/2017

## REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A ESPERTI

### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTI	gli art. 32, 33, c. 2 e 40 del D.I. n. 44/01, Regolamento di contabilità delle II.SS;
VISTO	l'art. 7 "Gestione delle risorse umane", c. 5bis e c. 6 del D.Lgs 165/2001 e <i>ss.mm.ii.</i> ;
VISTO	la L. n. 107 del 13/7/2015 c.d. "La buona scuola";
VISTO	l'art. 2 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81;
VISTO	il D. Lgs 75 del 25/05/2017;
VISTO	l' art. 31, c. 4, "Capacità negoziale" del D.I. n. 44/01;
VISTO	l' art. 35, del CCNL 29/11/2007 "Collaborazioni plurime";
VISTI	gli artt. 8 e 9, D.P.R. 275/99, "Definizione dei curricoli", "Ampliamento dell'offerta formativa"
VISTA	la Nota M.I.U.R. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017, in particolare il par. 5 in materia di selezione degli esperti e tutor;
VISTA	la Nota M.I.U.R. n. AOODGEFID/34815 del 02 agosto 2017, recante chiarimenti sulle procedure di reclutamento del personale "esterno".

APPROVA IL PRESENTE REGOLAMENTO

CON DELIBERA N.17 DEL 07/09/2017

#### **Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**

L'Istituzione scolastica, in applicazione D.I. n. 44/01 Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche e dell'art. 7, c. 5bis e c. 6 del D. Lgs 165/2001, può conferire incarichi di collaborazione ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per attività progettuali ed iniziative didattiche e formative, al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- realizzare specifici progetti didattici e di alternanza scuola-lavoro (ASL);
- realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- realizzare progetti finanziati con i fondi europei (PON, POR, etc.);
- garantire l'aggiornamento e la formazione del personale docente ed ATA.

## **Art. 2 - Condizioni preliminari**

Le attività progettuali e le iniziative didattiche e formative per le quali l'Istituzione scolastica può ricorrere ad esperti sia interni che esterni devono essere:

- coerenti con il PTOF;
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente art. 1;
- coerenti e congrue con le disponibilità finanziarie del Programma annuale.

Nel rispetto di quanto contenuto nel D.Lgs. 165/2001 e *ss.mm.ii.*, in particolare il disposto dell'art. 7 "*Gestione delle risorse umane*", comma 6 b), l'Istituzione scolastica prima di ricorrere all'esperto esterno, è tenuta ad accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di realizzare le attività programmate con le risorse umane disponibili al suo interno.

Pertanto, in via preliminare,:

- a) l'istituzione scolastica può procedere a selezionare gli **esperti al suo interno**, se in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli progettuali. La selezione può avvenire attraverso una comparazione dei *curricula vitae*, previa pubblicazione sul proprio sito web di apposito avviso interno di selezione che delinei le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e definisca i criteri che regoleranno la selezione, oppure su designazione all'interno degli OO.CC.
- b) qualora non vi siano risorse nell'organico della scuola, l'Istituzione scolastica può ricorrere alle **collaborazioni plurime** (*ex art. 35 del CCNL comparto scuola*) e, in particolare, nel caso di progetti proposti da reti di scuole, pubblicando sul proprio sito web un avviso rivolto al personale di altre istituzioni scolastiche e contestualmente inoltrare alle stesse, con apposita comunicazione, l'intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali istituzioni delineando le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e definendo i criteri che regoleranno la selezione.

In entrambi i casi "il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento" (art. 52, c. 1 del T.U. pubblico impiego e art. 2103 del c.c.).

In mancanza di risorse umane selezionate con la procedura di cui *supra* lett. a) e b), l'Istituzione scolastica procederà alla selezione di esperti cui conferire incarichi di collaborazioni esterne, qualificate come forma di lavoro autonomo, secondo i criteri e la procedura di cui ai successivi art. 3 e art. 4.

### **Art. 3 — Criteri di selezione esperti esterni**

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 e *ss.mm.ii.*, la selezione di esperti esterni di particolare comprovata specializzazione anche universitaria per attività progettuali e iniziative didattiche e formative programmate dall'Istituzione scolastica avverrà previa pubblicazione di avviso pubblico, e dovrà perseguire i seguenti criteri generali:

- assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- garantire la qualità della prestazione;
- valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio.

### **Art. 4 — Procedura di selezione esperti esterni**

In mancanza di risorse umane di cui all'art. 2, lett. a) e b) del presente Regolamento, la selezione può avvenire utilizzando una delle seguenti procedure, nel rispetto dell'art. 40 del D.I. n. 44/2001 "*Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa*" e dell'art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 e *ss.mm.ii.*

Il Dirigente scolastico, sulla base del PTOF proposto dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto e di quanto deliberato nel Programma annuale, verificata l'impossibilità oggettiva di avvalersi di personale interno all'Istituzione scolastica, individua le attività e le iniziative didattiche e progettuali per le quali possono essere conferiti incarichi esterni.

Per l'individuazione dell'esperto esterno si terrà conto della spesa prevista e della tipologia di intervento/azione richiesto per poter procedere all'affidamento di incarico di lavoro autonomo *ex art. 7, c. 6 del D. Lgs. 165/2001* a mezzo di stipula di contratto di prestazione d'opera *ex artt. 2222 e ss. del codice civile*, ovvero di prestazione d'opera intellettuale *ex art. 2230 del codice civile*.

La selezione di esperti esterni può avvenire attraverso:

a) procedura semplificata con affidamento diretto

Sono oggetto di procedura semplificata (come da Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008), e quindi non si procede all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, nel caso di incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali, quali ad esempio la singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.

Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.

b) Selezione comparativa dei candidati con procedura ad evidenza pubblica

Il Dirigente Scolastico pubblica sul sito web dell'Istituto, apposito avviso pubblico, a

cui possono rispondere sia persone fisiche che persone giuridiche. La valutazione avverrà, attraverso la comparazione dei *curricula vitae* da acquisire agli atti. L'avviso pubblico dovrà definire le professionalità e le competenze necessarie, i criteri di valutazione comparativa delle candidature ed i punteggi previsti, nonché esplicitare: modalità e termini per la presentazione delle domande; oggetto della prestazione; durata del contratto; corrispettivo proposto; tutti gli elementi ed ogni altro criterio ritenuto necessario. Gli esperti esterni potranno essere individuati anche con riferimento alla diversità dei moduli progettuali e dei destinatari.

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato da apposita commissione, individua l'esperto esterno in possesso delle competenze necessarie.

La valutazione comparativa delle candidature dovrà tener conto dei seguenti criteri:

- titoli di studio (laurea magistrale/quadriennale, triennale, diploma di istruzione superiore), valutato anche in relazione al punteggio conseguito;
- altri titoli e specializzazioni (corsi *post laurea* di livello universitario, borse di studio, Ecdl, certificazioni linguistiche, corsi di aggiornamento);
- esperienze professionali coerenti con l'area progettuale;
- eventuali precedenti esperienze professionali e/o didattiche presso istituzioni scolastiche superiori;
- esperienze metodologico– didattiche;
- collaborazioni con università, enti di formazione e di ricerca;
- pubblicazioni o altri titoli.

Per la realizzazione di specifici progetti didattici e, in particolare, di alternanza scuola-lavoro, si dovrà tener conto anche dei seguenti ulteriori criteri:

- settore dell'attività di appartenenza dell'azienda *e/o* titoli culturali (titolo di studio, specializzazioni e anni di esperienze coerenti con l'obiettivo progettuale). Il titolo di studio è valutato anche in relazione al punteggio conseguito;
- esperienze professionali maturate nel mondo produttivo o della formazione con incarico attinente al progetto di riferimento;
- esperienze relative alla gestione delle risorse umane, attestati, certificazioni e titoli;
- pubblicazioni di pertinenza all'attività progettuale di riferimento.

Per ogni singolo progetto nell'avviso pubblico verrà dettagliato il punteggio, sulla base dei requisiti ritenuti più significativi in relazione allo specifico incarico da conferire. Tali requisiti e punteggio da attribuire a ciascuno di essi saranno individuati da apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e/o da un suo sostituto ufficiale, sentito il docente referente di progetto.

- c) qualora vi sia necessità di affidare a soggetti giuridici il percorso formativo in ragione della sua complessità (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia,

enti accreditati dal MIUR, ecc.), l'Istituzione scolastica ricorrerà a procedura negoziale secondo le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. In tal caso l'importo da mettere a base d'asta è esclusivamente quello previsto per la formazione e l'eventuale materiale didattico specifico o spese strettamente collegate, mentre rimangono ad esclusivo carico e responsabilità dell'Istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo-contabili e gestionali in quanto beneficiaria è l'Istituzione scolastica titolare del progetto.

### **Art. 5 — Requisiti**

Per l'ammissione alla selezione occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

Ai sensi della normativa vigente, i contraenti devono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria laddove richiesta. Secondo le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, si possono conferire incarichi a:

- soggetti in possesso del diploma di laurea, o di laurea specialistica, o di laurea magistrale;
- soggetti in possesso di laurea triennale con ulteriore documentata specializzazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigiani o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, ai sensi dell'art.7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001.

Qualora l'esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (“*incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi*”).

### **Art. 6 - Compenso attribuibile**

Il compenso attribuibile deve tenere conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno;
- delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività progettuali e di insegnamento/formazione svolte dall'esperto

(esterno e/o interno) e dal tutor dovrà essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta.

In ogni caso, come precisato dalla nota MIUR n. 34815/2017, i massimali di costo della formazione si applicano in maniera uniforme a tutti gli esperti/tutor utilizzati sia interni che esterni.

Il compenso, in ossequio ai *c.d.* costi unitari standardizzati (CUS) di cui alla nota MIUR n. 31700/2017 (in particolare il par. 5 in materia di selezione degli esperti e tutor), è così definito:

- a) personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche) impegnato in attività con gli alunni: compenso orario entro i limiti massimi dei compensi specificati nella tabella allegata al C.C.N.L.
- b) personale esterno all'Istituzione scolastica, impegnato in corsi di recupero con gli allievi: i medesimi compensi previsti per il personale interno.
- c) Personale esterno all'Istituzione scolastica, impegnato in altre tipologie di attività: ad esclusione dei casi specificatamente normati, il Consiglio di Istituto fissa in euro 70,00 (settanta) il compenso orario massimo erogabile.

Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'amministrazione):

- sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori;
- in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti.

Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che l'esperto effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (o documentazione fiscale per i possessori di partita I.V.A.), con assolvimento dell'imposta di bollo, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

All'esperto non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

### **Art. 7 - Stipula del contratto**

Individuato l'esperto, il Dirigente provvede alla stipula del contratto ovvero lettera d'incarico.

Nel contratto/lettera d'incarico devono essere specificati:

- 1) l'oggetto della prestazione, che deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- 2) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

- 3) durata (termini di inizio e fine della prestazione), oggetto e compenso della collaborazione;
- 4) non è ammesso il rinnovo, fatta salva l'ipotesi di attività progettuali e formative di durata pluriennale e opportunamente autorizzato con delibera degli OO.CC.;
- 5) l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
- 6) il corrispettivo della prestazione, dell'IVA, se dovuta, nonché degli eventuali contributi a carico dell'amministrazione;
- 7) le responsabilità;
- 8) il trattamento dei dati.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione di lavoro autonomo, riconducibile alle prestazioni *ex art. 2222* "Contratto d'opera" e *art. 2230* "Prestazione d'opera intellettuale" del codice civile. I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni di lavoro assoggettate al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

Detti contratti non possono avere durata superiore ad un anno, fatta salva l'ipotesi di attività progettuali e formative di durata pluriennale, il cui rinnovo contrattuale dovrà essere opportunamente autorizzato dagli OO.CC..

Detti contratti possono essere revocati in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'Istituzione scolastica.

E' fatto salvo per l'Istituzione scolastica l'esercizio del diritto al recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., che consente di risolvere il rapporto contrattuale senza l'obbligo di concedere alcun preavviso (e, dunque, senza alcuna indennità sostitutiva) nel caso si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero si verifichi un grave inadempimento contrattuale. In tal caso il compenso sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, senza più nulla a pretendere.

L'esperto incaricato può recedere anticipatamente, prima della scadenza del contratto, con preavviso di almeno 5 giorni, solo al fine di evitare un pregiudizio all'Istituzione scolastica. In tal caso il compenso sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, senza più nulla a pretendere.

### **Ari. 8 — Autorizzazione dipendenti pubblici**

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, é richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Emilia Di Blasi)

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
Sensi dell'art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993)*